

Thiene, 25 gennaio 2022

CIRCOLARE di APPROFONDIMENTO

Novità compilazione elenchi Intrastat 2022

Con la determinazione n. 493869/2021 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato alcune sezioni e modalità di compilazione dei modelli Intrastat con valenza a partire dal **1° gennaio 2022**. Di seguito le principali novità.

Semplificazioni

Cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis):

- è introdotto l'obbligo di indicazione del **Paese di origine delle merci**, vale a dire il codice ISO dello Stato membro in cui il bene è stato prodotto ovvero dello Stato di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

Acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis):

- è **abolita** la presentazione del modello con cadenza **trimestrale** (in tal caso non si compila il modello);
- l'obbligo di presentazione degli elenchi con **cadenza mensile** scatta qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti, ovvero per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore ad **euro 350.000**;
- negli elenchi mensili non vengono più richieste le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta;

Semplificazioni valide per Cessioni e Acquisti di beni (Modelli INTRA 1-bis e 2-bis):

- per le spedizioni e le consegne di **beni** di valore **inferiore ad euro 1.000,00** è possibile compilare gli elenchi senza separata indicazione delle singole classi di prodotto della nomenclatura combinata (NC) utilizzando il **codice unico 99500000**;

Servizi ricevuti (Modello INTRA 2-quater):

- è **abolita** la presentazione del modello con cadenza **trimestrale** (in tal caso non si compila il modello);

- non vengono più indicate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento;

Il Paese di origine delle merci

L'obbligo di indicazione del **Paese di origine delle merci** riguarda esclusivamente le cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1-bis).

Pertanto, l'operatore italiano che intrattiene operazioni attive con un soggetto passivo residente UE, oltre a compilare la provincia di spedizione dei beni, dovrà indicare anche il **codice ISO del Paese di produzione** del medesimo. Si evidenzia che tali indicazioni potrebbero non essere coincidenti.

La definizione di Paese di origine è disciplinata dalla normativa doganale, la quale opera una distinzione tra:

- **origine preferenziale**: il sistema preferenziale è stato istituito al fine di ridurre o azzerare l'ammontare dei dazi doganali dovuti nelle operazioni di importazione/esportazione da o verso alcuni Paese Extra-Ue, i quali hanno siglato specifici accordi reciproci con l'Unione Europea. Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, pertanto, non trova applicazione questa definizione di origine;
- **origine non preferenziale**: si basa sul concetto di prodotto "interamente ottenuto" e di "ultima trasformazione sostanziale" ed è **la definizione a cui occorre fare riferimento** per la corretta compilazione del modello Intrastat.

Tra i prodotti "interamente ottenuti" rientrano quelli **originari di un determinato Paese**, ad esempio, ivi cresciuti (animali e vegetali) o estratti (minerali).

Tra i prodotti "sostanzialmente trasformati" rientrano quelli ottenuti nel Paese che contribuisce con «**l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Pertanto, l'operatore **cedente italiano** potrebbe trovarsi nelle seguenti condizioni alternative:

- essere il soggetto produttore sulla base delle definizioni sopra richiamate;

- essere un soggetto che svolge attività di intermediazione commerciale oppure un soggetto che interviene nel processo di realizzazione del bene, ma la trasformazione sostanziale è compiuta da un terzo.

Nel primo caso il cedente italiano ricopre anche la figura di produttore del bene e all'interno degli elenchi Intrastat, sezione Cessioni di beni (Modello Intra 1-bis), dovrà indicare: **Paese di origine Italia, codice ISO IT.**

Diversamente, il cedente italiano dovrà richiedere tale informazione al fornitore o direttamente al produttore. L'indicazione del Paese di origine potrebbe anche essere riportata all'interno della fattura di acquisto.

Indipendentemente dallo status di produttore o meno rivestito dal cedente italiano, potrebbe essere utile riportare all'interno della **fattura di vendita** un'apposita **dicitura** recante il Paese di origine dei beni quale: **“Goods of [Italian/Spanish/French/[...]] origin”** e richiedere ai propri fornitori di riportare tale informazione.

Segnaliamo che sul sito dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (<https://www.adm.gov.it/portale/origine-non-preferenziale>) è disponibile un documento denominato “Linee guida in materia di regole sull'origine non preferenziale 2018”.

I nuovi modelli

Nel sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane sono pubblicati i nuovi modelli, le relative istruzioni, le specifiche tecniche e i tracciati record. A breve, l'Agenzia provvederà ad aggiornare **il software Intraweb per la predisposizione dei modelli Intrastat dell'anno 2022.**

Si raccomanda di procedere al download del nuovo software accedendo al sito dell'Agenzia delle Dogane, di effettuare il backup dei dati dalla precedente versione e il restore all'interno della nuova.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn.

Cordiali saluti

Metha Studio Associato